

ALLEGATO delibera CC
n. 31 in data 1.9.2020



CITTA' DI NOVI LIGURE
(Provincia di Alessandria)

1. PRESIDENTE
Pr. Poetto D.
2. SEGRETARIO GENERALE
Pr. Ghecco P. G.
3. COPIA COPIATO
4. SEGRETARIO GENERALE

Regolamento

per la disciplina della Tassa sui Rifiuti

(TARI)

Allegato alla Deliberazione
del Consiglio Comunale
n. 31 del 1.9.2020

INDICE

Art.	1	Oggetto del regolamento
Art.	2	Presupposto
Art.	3	Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani
Art.	4	Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo
Art.	5	Determinazione della superficie tassabile e dichiarazione
Art.	6	Attività ove la superficie di produzione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani risulta di difficile determinazione
Art.	7	Rifiuti speciali assimilati avviati al recupero in modo autonomo
Art.	8	Attività a difficile determinazione dell'intensità del servizio comunale goduto
Art.	9	Determinazione della tariffa del tributo
Art.	10	Piano finanziario
Art.	11	Classificazione delle utenze non domestiche
Art.	12	Articolazione delle tariffe del rifiuto
Art.	13	Obbligazione tributaria
Art.	14	Mancato svolgimento del servizio
Art.	15	Zone non servite
Art.	16	Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche
Art.	17	Riduzioni ed esenzioni per le utenze non domestiche
Art.	18	Cumulo di riduzioni
Art.	19	Tributo giornaliero
Art.	20	Tributo provinciale
Art.	21	Riscossione
Art.	22	Rimborsi e compensazioni
Art.	23	Funzionario Responsabile
Art.	24	Verifiche ed accertamenti
Art.	25	Sanzioni ed interessi
Art.	26	Accertamento con adesione
Art.	27	Riscossione coattiva
Art.	28	Importi minimi
Art.	29	Sospensione e dilazioni di pagamento
Art.	30	Toponomastica e numerazione civica
Art.	31	Trattamento dei dati personali
Art.	32	Norma di rinvio
Art.	33	Entrata in vigore e norme finali
Allegato 1		Regolamento di assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani
Art.	1	Oggetto del regolamento
Art.	2	Assimilazione ai rifiuti urbani
Art.	3	Controlli
Art.	4	Sanzioni
Art.	5	Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti

Art. 1
Oggetto del regolamento

- 1) Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina la Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
- 2) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti ed il regolamento generale delle entrate tributarie del Comune di Novi Ligure.

Art. 2
Presupposto

- 1) Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre i rifiuti urbani identificati dal successivo art. 3.
- 2) La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
- 3) Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 4) Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 3
Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

- 1) La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nell'allegato 1 del presente regolamento.

Art. 4
Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

- 1) Non sono soggetti all'applicazione della TARI, oltre a quanto previsto dalla vigente normativa in materia o da leggi speciali, i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) lastrici solari, balconi e terrazze di profondità inferiore a ml. 1,50;
 - b) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensore, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili;

- c) cantine, legnaie, soffitte/sottotetti senza accesso diretto (presenza di sola botola di accesso) o, in presenza di accesso diretto, per la superficie con altezza inferiore a mt. 1,50.
 - d) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tali circostanze siano confermate da idonea documentazione.
 - e) impianti sportivi per la sola parte nella quale viene praticata l'attività sportiva (campo da calcio, zona attrezzi, sale fitness, campo da tennis, vasca piscine, ecc.);
 - f) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua e luce);
- 2) Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alle lettere da a) a f) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

Art. 5

Determinazione della superficie tassabile e dichiarazione

- 1) La superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile.
Per superficie netta calpestabile si intende quella misurata sul filo interno dei muri perimetrali al netto dei muri divisorii interni e ad esclusione delle superfici non tassabili come individuate dal precedente art. 4.
Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
- 2) Le aree scoperte operative relative alle utenze non domestiche sono conteggiate in misura pari al 50% della loro effettiva superficie.
L'area scoperta è definita "operativa" in quanto connessa ad una attività economica (utenza non domestica).
L'agevolazione si riferisce alle aree scoperte relative alle utenze non domestiche il cui utilizzo misto (parcheggio clienti, parcheggio dipendenti, verde, aree operative, di manovra, di carico, ecc.) renderebbe di dubbia individuazione l'effettiva superficie imponibile alla tassazione.
- 3) In riferimento agli impianti di distribuzione di carburanti, sono escluse le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio automatico di automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed uscita di veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. Restano quindi soggetti al tributo i restanti locali ed aree operative, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina alla quale non si applica la riduzione di cui al precedente punto 2).
In assenza di pensilina, sarà considerata tassabile la superficie convenzionale di mq. 20 per ogni colonnina di erogazione e, anche a queste superfici, non verrà applicata la riduzione di cui al precedente punto 2).
- 4) Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo art.6.
- 5) I soggetti passivi devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

- 6) Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione deve essere presentata da uno solo dei possessori o detentori.
- 7) I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli **appositamente predisposti**, entro il termine indicato dalla legge. La dichiarazione, **debitamente sottoscritta dal** soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente all'Ufficio Tributi o a mezzo posta con raccomandata a/r, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale.
- 8) Ai fini dell'applicazione del tributo, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di legge. La dichiarazione, sia originaria che di variazione, deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica se posseduti;
- b. generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. dati catastali (foglio, mappale/particella/numero e subalterno se esistente), indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno (il numero interno deve sempre essere indicato, con la sola esclusione degli edifici unifamiliari), superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. numero degli occupanti i locali e generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nel Comune di Novi Ligure;
- e. data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- f. la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. **denominazione** della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
 - b. generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c. persone fisiche che hanno la **rappresentanza** e l'amministrazione della società;
 - d. dati catastali (foglio, mappale/particella/numero e subalterno se esistente), indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e. indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - f. data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
 - g. la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
- 9) La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
 - 10) La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve contenere tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione nei termini, il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine di legge il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il

tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

- 11) Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine di legge previsto per la presentazione della denuncia se più favorevole.
- 12) In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o **definitivamente** accertate ai fini della TARSU eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente e, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

Art. 6

Attività ove la superficie di produzione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani risulta di difficile determinazione

- 1) Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. In particolare per le attività produttive risultano non assoggettabili i locali ove sono presenti i macchinari di produzione, limitatamente alla superficie resa inutilizzabile ad altri scopi da detta presenza, nonché le aree e superfici dedicate alle attività complementari di "inizio e fine" linea.
- 2) Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

<i>categoria di attività</i>	<i>% di abbattimento della superficie</i>
<i>Falegnamerie</i>	50
<i>Autocarrozzerie</i>	25
<i>Autofficine per riparazione autoveicoli</i>	25
<i>Gommisti</i>	25
<i>Autofficine di elettrauto</i>	25
<i>Rosticcerie</i>	15
<i>Lavanderie</i>	15
<i>Verniciatura</i>	50
<i>Fonderie, produzione e lavorazione di laminati</i>	50
<i>Ambulatori medici, dentistici, laboratori analisi</i>	15

<i>Tipografie, stamperie, incisioni</i>	20
<i>Galvanotecnici</i>	50
<i>Officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche</i>	50

- 3) La detassazione di cui al precedente punto 2) viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che, anche in questo caso, l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.
- 4) Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.

Art. 7

Rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al recupero in modo autonomo

- 1) Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che le utenze non domestiche dimostrino di aver avviato al recupero in modo autonomo.
- 2) La riduzione è prevista a consuntivo e quindi al successivo verificarsi della condizione di effettivo e documentato avvio al recupero dei rifiuti presso soggetti autorizzati. La documentazione relativa all'avvio al recupero dovrà essere presentata all'Ufficio Tributi al fine di ottenere la riduzione spettante.
- 3) La riduzione sarà corrisposta secondo il seguente criterio:

Qualora il produttore non si avvalga del servizio pubblico, per la gestione dei rifiuti assimilati, l'ammontare della T.A.R.I. deve essere ridotto secondo quanto previsto dal comma 661 della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), in modo proporzionale al quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani che il medesimo produttore dimostri di aver avviato direttamente al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

La riduzione è calcolata moltiplicando il quantitativo attestato in quanto auto smaltito ed avviato al recupero per il costo unitario di conferimento in discarica (relativo all'anno di imposta) non sostenuto dal Comune e fino a concorrenza della componente tariffaria del costo variabile del servizio per le utenze non domestiche (CVnd del Piano economico finanziario dell'anno di riferimento).

Il quantitativo utile ai fini del calcolo di detta riduzione non potrà comunque eccedere la differenza per mq. tra i valori di cui alle colonne "Kg/mq anno complessivi" e "Kg/mq anno destinati a smaltimento" riportate allo schema dell'art. 2 comma 4 dell'allegato 1 - Regolamento di assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

Il riferimento normativo più recente (Legge n. 68/2014 di conversione del D.L. 16/2014 che ha modificato il comma 659 ed abrogato il comma 661 delle Legge di stabilità 2014 n. 147 del 27/12/2013) conferma la fattispecie regolamentata sulla quale si formula la seguente precisazione:

L'agevolazione si riferisce ai rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani autonomamente avviati allo smaltimento prodotti esclusivamente nelle aree oggetto di tassazione.

Art. 8

Attività a difficile determinazione dell'intensità del servizio comunale goduto

- 1) Vengono considerate attività a difficile determinazione di intensità di servizio goduto quelle che hanno i seguenti requisiti:
 - A) Elevate superfici totali
 - B) Produzione di rifiuti assimilati agli urbani quali gli imballaggi
 - C) Elevati costi di auto smaltimento in relazione alla superficie
 - D) Presenza di impianti stabilmente fissati al suolo (cosiddetti "imbullonati") rispetto al totale lordo
 - E) Quantità di rifiuto assimilato prodotto prossima al limite massimo della tabella di cui all'articolo 2 comma 4 dell'allegato 1 al presente Regolamento.
- 2) Per tali attività e su istanza dei soggetti interessati potranno essere stabilite riduzioni della tassazione per la componente variabile che tengano conto dei seguenti principi:
 - A) Nessuna riduzione per le superfici fino a mq 500
 - B) Riduzioni per le superfici eccedenti i mq 500 fino al 75% di detta componente in relazione ai parametri oggettivi, comprovati da idonea documentazione allegata all'istanza, di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 9

Determinazione della tariffa del tributo

- 1) Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2) La tariffa del tributo è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti, secondo il criterio indicato dall'art. 20 del presente regolamento.

Art. 10

Piano finanziario

- 1) La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto sulla base della documentazione fornita dai soggetti gestori del servizio e trasmessa al Comune.
Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale unitamente alle tariffe TARI.
- 2) Il piano finanziario viene determinato con riferimento ai seguenti elementi:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;

- d. le risorse finanziarie necessarie.
 - e. il modello gestionale ed organizzativo;
 - f. i livelli di qualità del servizio;
 - g. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - h. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - i. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
- 3) Tutti gli Uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

Art. 11

Classificazione delle utenze non domestiche

- 1) Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato al comma 4) dell'art. 12 del presente regolamento.
- 2) Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale/prevalente, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
- 3) La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es: superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi. In caso di una superficie non inferiore al 25% della superficie complessiva adibita ad una effettiva destinazione d'uso diversa da quella prevalente, d'ufficio o sulla base di una documentata segnalazione del contribuente, verrà assegnata a tale area una tariffa coerente alla destinazione.
- 4) Le superfici adibite ad attività economica ubicate all'interno di unità abitative sono tassate autonomamente con i criteri individuati per le utenze non domestiche.

Art. 12

Articolazione delle tariffe del tributo

- 1) Le tariffe sono articolate in utenze domestiche e non domestiche. Quest'ultime a loro volta sono suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti come individuate al successivo comma 4);
- 2) le tariffe sono espresse in euro a metro quadrato;
- 3) per le utenze domestiche non è prevista la componente relativa al numero di occupanti, mentre per le utenze non domestiche la tariffa è attribuita sulla base dell'attività prevalente;
- 4) I parametri utili all'individuazione di categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti sono i seguenti

CATEGORIE	PARAMETRI Delibera C.C. n. 25 del 27/02/1998		
	QT	QL	PARAM.
UTENZE DOMESTICHE			
l) locali aventi le caratteristiche delle abitazioni private e relative pertinenze ed accessori compresi: locali accessori di abitazioni private aventi autonoma identificazione catastale	0,86	1	0,859
UTENZE NON DOMESTICHE			
1a) bagni, spogliatoi, portinerie ed abitazioni (nonché altri locali aventi le medesime caratteristiche) posti all'interno di siti produttivi ed attività commerciali o professionali	0,86	1	0,859
2) locali principali ed accessori di studi professionali, tecnici, sanitari, del settore del credito, di quello assicurativo, delle agenzie commerciali in genere nonché quelli aventi le stesse caratteristiche e posti all'interno di siti produttivi ed attività commerciali	2,24	1,1	2,46
3) locali di pubblico trattenimento (teatri, cinematografi, sale da ballo anche all'aperto)	1,89	1	1,89
4) locali principali ed accessori di laboratori artigiani (comprese le officine e le autoriparazioni) nei quali le scorie di lavorazione costituiscono la parte prevalente di rifiuti	0,5	1,3	0,65
5) locali di edifici industriali (limitatamente alle superfici che non producono rifiuti speciali, tossici o nocivi per i quali non si provvede direttamente con il servizio pubblico), locali ad uso espositivo, autosaloni ed autorimesse, magazzini, depositi per attività commerciali all'ingrosso, alberghi, a case di cura e di riposo e sedi di collettività	0,77	1,2	0,92
6) locali principali ed accessori (con l'esclusione dei laboratori artigianali ma l'inclusione di aree adibite a banchi o vendita all'aperto) degli esercizi aventi le caratteristiche di: - grande distribuzione - negozi di alimentari e commercio fiori - bar, ristorazione e mense aziendali	3,47	1,1	3,82
7) locali di esercizi commerciali non riferibili alla categoria 6)	2,31	1,1	2,54
8) cabine telefoniche e simili	1,91	1	1,91
9) locali di uffici pubblici e di enti civili e militari (esempio: caserme, ospedali, stazioni autoferrotranviarie, uffici postali)	0,98	1	0,98

10) locali dell'insegnamento pubblico e privato di ogni ordine e grado	0,31	1,2	0,37
11) locali di enti di assistenza e di beneficenza, di partiti politici, di associazioni sindacali, culturali, sportive e degli enti morali legalmente riconosciuti	0,63	1	0,63
12) locali di depositi e simili quasi costantemente chiusi, senza accesso al pubblico	0,45	1,2	0,536
13) aree scoperte operative ed aree di distributori di carburante	0,54	1	0,544

Art. 13 Obbligazione tributaria

- 1) L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
- 2) L'**obbligazione** tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il termine di legge.
- 3) Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione qualora l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
- 4) La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dall'art. 22 del presente regolamento.
- 5) Le modifiche intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il **riconoscimento** del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 22.

Art. 14 Mancato svolgimento del servizio

- 1) In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti interessati nella misura del 20 %.

Art. 15 Zone non servite

- 1) Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Per la raccolta indifferenziata si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 300 metri lineari.
- 2) Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

- 3) Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita il tributo da applicare è ridotto del 60%.
- 4) La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al precedente art. 5. Essa viene riconosciuta previa verifica ed attestazione rilasciata dal gestore del servizio pubblico di raccolta o dall'ufficio comunale competente e viene meno a decorrere dall'attivazione del servizio pubblico di raccolta.

Art. 16

Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche

- 1) Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.e i., la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a) abitazioni (box auto escluso) unico occupante: riduzione del 30%;
 - b) abitazioni (box auto escluso) tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella dichiarazione originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza ed impegnandosi a comunicare ogni variazione della situazione (locazione, comodato o utilizzo continuo, cessazione delle utenze) entro i termini di legge: riduzione del 25%;
 - c) abitazioni (box auto escluso) detenute da anziani o disabili stabilmente dimoranti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che le stesse non siano locate od occupate a qualsiasi titolo: riduzione 70%. Al fine del riconoscimento dell'esenzione è necessario presentare all'ufficio tributi l'attestazione rilasciata della direzione dell'istituto di ricovero.
 - d) la tassa sui rifiuti viene applicata in misura pari ad un terzo in relazione all'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. La riduzione ad un terzo riguarda la sola quota variabile della tariffa e si estende anche alle pertinenze dell'unità immobiliare che abbia i requisiti di cui al comma precedente, ove a loro volta non locate o date in comodato d'uso a terzi.
 - e) abitazioni e relative pertinenze occupate dai soggetti che risiedano e abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, ma che non rientrino nella fattispecie di cui alla precedente lettera: riduzione 50% della parte variabile della tariffa.
 - f) abitazioni (box auto escluso) con area verde pertinenziale, adibite a residenza e dimora abituale da parte del detentore che dichiara di provvedere al compostaggio domestico: riduzione 20% della quota variabile della tariffa, da applicarsi in sede di versamento a conguaglio.

Per beneficiare della riduzione il contribuente è tenuto alla presentazione di apposita dichiarazione che attesti l'attività di compostaggio e l'utilizzo diretto del compost.

La dichiarazione sarà oggetto di verifica da parte degli uffici comunali competenti.

- 2) Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.e i., le seguenti ipotesi sono esenti dal tributo:
 - a) gli edifici adibiti a luoghi di culto di enti religiosi riconosciuti dallo Stato, esclusi i locali annessi destinati ad uso abitazione e ad usi diversi da quello del culto (asili, ricreatori, attività di qualunque genere).
 - b) le abitazioni non di proprietà del contribuente, occupate da famiglie i cui componenti usufruiscono del contributo economico di minimo vitale o comunque siano nelle condizioni di poterne usufruire, previa verifica in quest' ultimo caso da parte di apposita

commissione tecnica istituita dal Comune e composta dal Funzionario Responsabile del tributo o suo delegato, da un'assistente sociale e dal Comandante della Polizia Municipale o suo delegato.

- 3) Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data della presentazione della comunicazione all'ufficio tributi, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione presentata nei termini indicati dal precedente art. 5 del presente regolamento, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Art. 17

Riduzioni ed esenzioni per le utenze non domestiche

- 1) La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte relativi alle utenze non domestiche non stabilmente attive, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, è ridotta del 50% a condizione che:
 - a) l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - b) le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza, da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi o da altre situazioni di fatto che il contribuente deve adeguatamente dimostrare;
- 2) per le superfici con omogeneo utilizzo adibite a magazzino, esposizione, autosalone ed autorimesse ricomprese nella categoria 5 è istituita una sub tariffa ridotta del 40% per le superfici imponibili oltre i mq. 500;
- 3) agriturismi che reimpiegano gli scarti, nell'ambito dell'attività di produzione dei prodotti alimentari, essendo ubicati nel sito ove avvengono direttamente le lavorazioni agricole: riduzione del 50% della tariffa;
- 4) nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo insediate nel territorio comunale: riduzione del 60% per il primo triennio, aumentata al 90% se il titolare o uno dei soci ha meno di 30 anni di età;
- 5) nuove attività imprenditoriali ubicate nel centro storico in locali precedentemente liberi da almeno un anno: riduzione del 90% per il primo triennio. Ai fini del presente comma e del precedente comma 4), per nuove attività imprenditoriali si intendono tutte quelle neo costituite, ad eccezione delle superfici coinvolte in subentri in attività già esistenti.
- 6) Le Associazioni senza scopo di lucro che utilizzano spazi concessi dal Comune o da altri soggetti per attività di tipo culturale o sociale possono beneficiare di agevolazioni stabilite dalla Giunta Comunale.
- 7) Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data della presentazione della **comunicazione** all'ufficio tributi, salvo che non siano domandate **contestualmente** alla dichiarazione di inizio **possesso/detenzione** o di variazione presentata nei termini indicati dall'art. 5 del presente regolamento, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Art. 18
Cumulo riduzioni

- 1) Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni il contribuente può beneficiare solo di quella più favorevole fatta eccezione per le riduzioni di cui agli artt. 7 e 8 del presente regolamento connesse con l'auto smaltimento.

Art. 19
Tributo giornaliero

- 1) Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
- 2) L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
- 3) La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
- 4) La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50%.
- 5) Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
- 6) L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo ai fini TARI è assolto con il pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dalla sua entrata in vigore, dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
- 7) Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
- 8) L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 20
Tributo provinciale

- 1) E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
- 2) Tale tributo ha la stessa base imponibile della TARI ed è applicato, quale maggiorazione della stessa, nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia.
- 3) Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Art. 21
Riscossione

- 1) La tassa sui rifiuti è versata al Comune direttamente secondo le modalità previste dalla Legge e deliberate annualmente dal Consiglio Comunale **contestualmente** alle tariffe ed alle scadenze;
- 2) Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
- 3) Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni aumentative in corso d'anno del tributo potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo.
- 4) In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 25, con irrogazione delle sanzioni previste e l'applicazione degli interessi di mora.

Art. 22 **Rimborsi e compensazioni**

- 1) Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato **definitivamente** accertato il diritto alla restituzione.
- 2) Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
- 3) Oltre a quanto previsto in materia di rimborsi per somme versate in misura eccedente, è ammessa la compensazione di somme a credito su ogni singolo tributo di spettanza comunale. Sarà quindi possibile richiedere all'ufficio tributi di poter portare in detrazione il singolo tributo versato in eccedenza sul medesimo tributo **successivamente** dovuto.
L'ufficio, verificata la sussistenza del credito, rilascerà al contribuente il prospetto necessario per poter effettuare la compensazione.
La compensazione è possibile ove il dovuto nell'anno in cui si effettuerà la compensazione è maggiore del credito.
- 4) Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati a norma di legge con decorrenza dalla data del versamento.
- 5) Non si procede al rimborso o alla **compensazione** di somme per importi inferiori ai limiti minimi fissati al punto 2) dell'art. 28.

Art. 23 **Funzionario Responsabile**

- 1) La Giunta, sentito il Responsabile del Settore al quale è funzionalmente ascritto il nucleo organizzativo tributario, designa il Funzionario Responsabile del tributo. Al Responsabile sono attribuiti poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la **rappresentanza** in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 24 Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune effettua il controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e svolge le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dal loro ricevimento;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere, nei limiti e nei casi previsti dalla legge, ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando un preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'**accertamento** sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - Degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati; del proprio personale dipendente;
 - Di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, ai quali il medesimo può attribuire appositi incarichi.
 - Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di **riconoscimento**.
 - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, l'ufficio tributi si avvale delle informazioni reperibili presso gli archivi dell'Ente come a titolo **esemplificativo**:
 - Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - Comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - Provvedimenti di **abitabilità/agibilità** rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - Provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - Variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'**incompletezza** o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal Funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 25 Sanzioni ed interessi

- 1) In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97.
- 2) Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
- 3) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente art. 24, comma 1 lettera a) entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge nella seguente misura:
 - a) omessa presentazione della dichiarazione: sanzione pari al 150% del tributo dovuto, con un minimo di €. 50,00;
 - b) infedele dichiarazione: sanzione pari a 75% del maggior tributo dovuto, con un minimo di €. 50,00;
 - c) in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente art. 24, comma 1 lettera a): sanzione di €.100.
- 4) Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso il contribuente provvede al pagamento del tributo, della sanzione ridotta e degli interessi.
- 5) Sono stabilite le seguenti circostanze attenuanti o esimenti delle sanzioni, nel rispetto dei principi della norma statale:
 - a) in caso di omessa, incompleta o infedele dichiarazione che non incida sull'ammontare del tributo dovuto si applica la sola sanzione di cui alla lettera c) del precedente comma 3) ridotta del 50%

Art. 26

Accertamento con adesione

- 1) Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

Art. 27

Riscossione coattiva

- 1) La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al DPR 602/73 o ingiunzione fiscale di cui al RD n. 639/1910 per gli avvisi di accertamento emessi fino al 31 dicembre 2019 e mediante avvisi di accertamento esecutivi emessi dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1 comma 792 e seguenti della Legge 160 del 27/12/2019 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 28

Importi minimi

- 1) Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto è inferiore ad € 5,00
- 2) Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo dovuto per il tributo è inferiore ad € 20,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

Art. 29
Sospensione e dilazione di pagamento

- 1) In merito al tributo disciplinato dal presente regolamento ed in deroga a quanto previsto dall'art. 22 del regolamento delle entrate tributarie comunali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 11 del 28/02/2000 modificato dalle successive deliberazioni di Consiglio Comunale n° 76 del 11/12/2000, n° 62 del 06/12/2011 e n° 36 del 12/07/2012, la Giunta Comunale può procedere alla stipula di specifiche transazioni finalizzate a sospensioni o dilazioni di pagamento (gravate dai relativi interessi legali) su istanze presentate da imprese o aziende in crisi rientranti nelle fattispecie e nel corso delle relative procedure previste dalla c.d. Legge Fallimentare.

Art. 30
Toponomastica e numerazione civica

- 1) I contribuenti sono tenuti, nel rispetto del regolamento anagrafico ed al fine di una puntuale gestione degli archivi relativi alle singole posizioni tributarie, all'esposizione della numerazione civica esterna ed interna.
- 2) In caso di mancata attribuzione della numerazione civica esterna il contribuente è tenuto a presentare istanza all'ufficio anagrafe comunale.

Art. 31
Trattamento dei dati personali

- 1) I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

Art. 32
Norma di rinvio

- 1) Il presente Regolamento si adegua **automaticamente** alle modificazioni della normativa nazionale o comunitaria, in particolare in materia di rifiuti ed in materia tributaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 33
Entrata in vigore e norme finali

- 1) Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere **dal primo gennaio 2020**. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.



CITTA' DI NOVI LIGURE
(Provincia di Alessandria)

Allegato 1 al regolamento della tassa TARI

REGOLAMENTO DI
ASSIMILAZIONE PER QUANTITA' E QUALITA'
DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
AI RIFIUTI URBANI

Art. 1
Oggetto del regolamento

- 1) Sono oggetto del presente Regolamento l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.
- 2) Il presente regolamento è stato predisposto ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 ed in conformità alle altre norme vigenti in materia.

Art. 2
Assimilazione ai rifiuti urbani

- 1) I criteri di assimilazione, per quantità e qualità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani sono stabiliti ai sensi dell'art. 1, comma 184, lett. b) della L. n. 296 del 27.12.2006 e della D.G.R. 14.02.2005, n. 47-14763, in attesa del decreto ministeriale che definisca i criteri di assimilazione ai sensi dell'art 195 comma 2 lettera e del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 così come modificato dal D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 .
I rifiuti speciali non pericolosi per essere assimilati ai rifiuti urbani, ai fini delle operazioni di raccolta e di smaltimento, devono:
 - a) essere compresi nell'elenco di cui al comma 3 del presente articolo;
 - b) essere conferiti nel rispetto dei limiti massimi indicati, nella colonna "kg/mq/anno destinati allo smaltimento" della tabella al comma 4 del presente articolo;
 - c) essere effettivamente conferiti attraverso idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati.
- 2) I rifiuti urbani assimilabili per qualità ma eccedenti i limiti massimi ai fini dello smaltimento, potranno essere oggetto di apposita convenzione tra il produttore e la S.R.T. - Società Pubblica per il Recupero e il Trattamento dei Rifiuti S.p.a. che gestisce gli impianti di smaltimento e recupero di Novi Ligure ovvero altro impianto autorizzato.
- 3) Sono **qualitativamente** assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche la cui produzione di rifiuti rientri nei seguenti codici C.E.R.:

CODICE
C.E.R.

02	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
<u>02 01</u>	<u>rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura</u>
02 01 03	scarti di tessuti vegetali
02 01 10	rifiuti metallici
<u>02 03</u>	<u>rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della</u>

- preparazione e fermentazione di melassa
- 02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
- 02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE**
- 03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
- 03 01 01 scarti di corteccia e sughero
- 03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose.
- 03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
- 03 03 01 scarti di corteccia e legno
- 03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
- 04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE,**
- 04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
- 04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
- 07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI**
- 07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
- 07 02 13 rifiuti plastici
- 07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici

07 05 14 rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose.

08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA

08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

08 03 18 toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose.

12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche

12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi

12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi

12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

(l'assimilazione non comprende i rifiuti di imballaggio secondari e terziari per i quali non sia stato istituito dal servizio pubblico apposito servizio di raccolta differenziata, come previsto dal D.Lgs 22/97)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica ad esclusione dei contenitori vuoti e bonificati di fito-farmaci prodotti dalle utenze agricole

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi metallici

15 01 05 imballaggi in materiali compositi

15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 01 07 imballaggi in vetro

15 01 09 imballaggi in materia tessile

- 15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
- 15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose.
-
- 16** **RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO**
-
- 16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
- 16 01 03 pneumatici fuori uso
- 16 01 12 pastiglie per freni, non contenenti amianto.
- 16 01 17 metalli ferrosi
- 16 01 18 metalli non ferrosi
- 16 01 19 plastica
- 16 01 20 vetro
- 16 01 22 componenti non specificati altrimenti
-
- 16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
- 16 02 14 apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi.
- 16 02 16 componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.
-
- 16 06 batterie ed accumulatori
- 16 06 04 batterie alcaline non contenenti mercurio.
- 16 06 05 altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio.
-
- 17** **RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE**
-
- 17 02 legno, vetro e plastica
- 17 02 01 legno
- 17 02 02 vetro
- 17 02 03 plastica

17 04 metalli (incluse le loro leghe)

17 04 01 rame, bronzo, ottone

17 04 02 alluminio

17 04 03 piombo

17 04 04 zinco

17 04 05 ferro e acciaio

17 04 06 stagno

17 04 07 metalli misti

18 **RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE NON DIRETTAMENTE PROVENIENTI DA TRATTAMENTO TERAPEUTICO, IN QUANTO GIÀ CLASSIFICATI RIFIUTI URBANI DAL D.P.R. 254/03)**

18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani

18 01 01 oggetti da taglio, inutilizzati.

18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R.254/03.

18 01 09 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose

18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali

18 02 01 oggetti da taglio inutilizzati.

18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R.254/03.

18 02 08 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose.

20 **RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

<u>20 01</u>	<u>frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)</u>
20 01 01	carta e cartone
20 01 02	vetro
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10	abbigliamento
20 01 11	prodotti tessili
20 01 25	oli e grassi commestibili
20 01 32	medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche
20 01 34	batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.
20 01 38	legno, non contenente sostanze pericolose.
20 01 39	plastica
20 01 40	metallo
20 01 99	altre frazioni non specificate altrimenti
<u>20 02</u>	<u>rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)</u>
20 02 01	rifiuti biodegradabili
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili
<u>20 03</u>	<u>altri rifiuti urbani</u>
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	rifiuti dei mercati
20 03 03	residui della pulizia stradale
20 03 07	rifiuti ingombranti
20 03 99	rifiuti urbani non specificati altrimenti»

4) Sono quantitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche di cui al precedente comma 3 la cui produzione destinata a smaltimento non superi le quantità indicate alla colonna della seguente tabella "kg/mq/anno destinati a smaltimento":

Id Codice Norm.	Categorie	kg/mq anno destinati a smaltimento	kg/mq anno complessivi
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,00	10,00
2	Cinematografi e teatri	2,00	5,00
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3,00	7,50
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4,00	10,00
5	Stabilimenti balneari	3,00	7,50
6	Esposizioni, autosaloni	2,00	5,00
7	Alberghi con ristorante	7,00	17,50
8	Alberghi senza ristorante	4,00	10,00
9	Case di cura e riposo	8,00	20,00
10	Ospedali	9,00	22,50
11	Uffici, agenzie, studi professionali	6,00	15,00
12	Banche ed istituti di credito	3,00	7,50
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	6,00	15,00
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	7,00	17,50
15	Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,00	10,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,00	20,00
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista	7,00	17,50
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	5,00	12,50
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	6,00	15,00
20	Attività industriali con capannoni di produzione, Attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque	10,00	25,00
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,00	20,00
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	33,00	82,50
23	Mense, birrerie, amburgherie	25,00	62,50
24	Bar, caffè, pasticcerie	26,00	65,00

25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	15,00	37,50
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	13,00	32,50
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	35,00	87,50
28	Ipermercati di generi misti	14,00	35,00
29	Banchi di mercato genere alimentari	38,00	95,00
30	Discoteche, night club	7,00	17,50
31	Attività agricole (codifica Regione Piemonte): limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agro-industriali	20,00	50,00

- 5) I succitati limiti quantitativi, relativi alle frazioni di rifiuti assimilati, sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato e si riferiscono **esclusivamente** alle superfici, alle aree ed ai locali, in cui sono svolte le attività sopra elencate, tenendo conto delle limitazioni specificatamente previste per le attività agricole ed industriali.
- 6) Nel caso in cui le attività si svolgano **prevalentemente** o soltanto in frazioni di anno (attività stagionali), tali quantità non devono superare la quantità massima di un dodicesimo della quantità annuale assimilata per ogni mese di attività.
- 7) L'azienda affidataria deve adeguare il servizio di raccolta in modo da garantire il rispetto dei succitati limiti qualitativi e quantitativi (limitatamente alle frazioni destinate allo smaltimento), in relazione alle volumetrie disponibili alle utenze non domestiche ed alle frequenze di raccolta effettuate. Nel caso in cui i rifiuti raccolti nel corso dell'anno superino i limiti quantitativi, gli stessi possono essere conferiti, anche attraverso la società affidataria dei servizi di Novi Ligure, previa apposita convenzione, presso gli impianti della Società SRT S.p.a. di Novi Ligure ovvero ad altro impianto autorizzato.
- 8) Ai fini dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, le diverse tipologie di rifiuto devono essere valutate distintamente. Pertanto la produzione di una tipologia di rifiuto non assimilabile non esclude la produzione di altri rifiuti assimilabili sui quali, se avviati allo smaltimento, opera la privativa comunale.
- 9) L'utilizzo non corretto dei servizi di raccolta da parte delle succitate attività, fatte salve le più gravi sanzioni previste dalla normativa, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative il cui ammontare è determinato all'art. 4 del presente regolamento.
- 10) Per i rifiuti che sono **oggettivamente** ed effettivamente avviati ad attività di recupero direttamente da parte di operatori economici, sempre che si tratti di rifiuti assimilati ai sensi del presente regolamento, si applicano le riduzioni della tariffa-tributo stabilite nel regolamento comunale che disciplina il prelievo sui rifiuti; la riduzione è concordata a consuntivo e quindi al successivo verificarsi della condizione dell'effettivo e documentato avvio al recupero dei rifiuti presso soggetti autorizzati.

Art. 3 Controlli

- 1) Per le finalità di controllo il Comune può avvalersi del personale dell'azienda affidataria dei servizi di raccolta in collaborazione con i funzionari comunali e agenti di Polizia Municipale

Art. 4 Sanzioni

- 1) Le violazioni al presente regolamento, fatte salve quelle previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e da altre normative specifiche in materia, a norma del disposto dell'art. 16 della L. 16.01.2003 n. 3, di modifica della L. 18.08.2000 n. 267, originano l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative applicate con il criterio della gradualità in relazione alla gravità del fatto:

- da 25 € a 500 € per il superamento dei limiti di cui all'art. 2;
- da 25 € a 500 € per ciascun conferimento di materiale non assimilabile al circuito di raccolta;
- da 25 € a 500 € per ciascun conferimento di rifiuto assimilabile effettuato attraverso un non corretto utilizzo dei servizi erogati.

Il Comune, sulla base di controlli attivati direttamente, mediante personale abilitato o sulla base delle segnalazioni dell'azienda di raccolta, contesta il mancato rispetto dei criteri di cui sopra e commina la sanzione.

Art. 5 Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti

Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto con quelle del presente regolamento.